



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Ufficio Tecnico

Oggetto : ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Testo Proposta:

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA

Ricorda che con la deliberazione di C.C. n. 80 del 17/12/2010 è stato adottato, ai sensi della L. 26.10.1995 n. 447 e della L.R. 10.8.2001 n. 13, il piano di zonizzazione acustica predisposto dalla Società Eurogeo snc, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e N.T.A.
2. Tavola 1 – Mappa di zonizzazione scala 1:5000
3. Tavola 2 – Mappa di zonizzazione scala 1:2000
4. Tavola 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti scala 1:10.000;

Comunica altresì che con successiva deliberazione n. 54 del 25.11.2011 il predetto piano era stato riadottato per l'intervenuta modifica sostanziale delle tavole di azzonamento, seguente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini di pubblicazione previsti, e così composto :

- Controdeduzione alle osservazioni
- Relazione tecnica e NTA
- Tavola 1 – Mappa di zonizzazione scala 1:5000
- Tavola 2 – Mappa di zonizzazione scala 1:2000
- Tavola 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti scala 1:10.000.

Ricorda altresì:

- che si è proceduto a pubblicizzare la riadozione mediante avviso affisso all'albo pretorio dal 28.12.2011 al 26.2.2012 e pubblicato sul B.U.R.L. del 28.12.2011, serie avvisi e Concorsi n. 52;
- che dal 28.12.2011 al 26.1.2012 il Piano di Zonizzazione Acustica è stato depositato, in libera visione al pubblico, presso l'Ufficio Segreteria Comunale e che nei successivi trenta giorni e comunque entro le ore 12.00 del 25.2.2012 chiunque avrebbe potuto presentare osservazioni al piano;
- che il piano in questione è stato inviato all'ARPA di Lecco ed ai Comuni limitrofi di Lomagna, Cernusco Lombardone, Merate, Ronco Briantino, Montevecchia, Carnate e Missaglia per l'espressione del parere di competenza;
- che nei termini di legge sono pervenute osservazioni / pareri (in allegato) da parte di:
 - 1) 13.01.2012 – prot. 1396 Comune di Merate
 - 2) 09.02.2012 – prot. 1713 Comune di Cernusco Lombardone

- 3) 13.02.2012 – prot. 1857 Comune di Ronco Briantino
- 4) 20.02.2012 – prot. 2128 Confindustria Lecco
- 5) 21.02.2012 – prot. 2172 Studio legale Mantini e Basile
- 6) 22.02.2012 - prot.2245 Plastiape Spa
- 7) 02.03.2012 – prot. 2706 ARPA di Lecco

– che per gli altri enti Comuni di Lomagna, Montevecchia, Carnate e Missaglia il parere si intende reso in senso favorevole;

Riassume le osservazioni pervenute e le controdeduzioni proposte da parte della Soc. Eurogeo SNC di Bergamo, che ha redatto il piano di zonizzazione;

Propone di dover accogliere o respingere le osservazioni presentate come proposto dalla Soc. Eurogeo, dando atto che comunque l'accoglimento delle controdeduzioni non comporta la modificazione delle tavole di azionamento né il conseguente obbligo di riadozione del piano;

Espone conseguentemente la nuova stesura del piano di zonizzazione acustica, redatta dallo studio Eurogeo snc di Bergamo, trasmessa in data 13.4.2012 ns prot. 4398, composta da:

- Controdeduzioni alle osservazioni;
- Relazione tecnica e NTA;
- Tavola 1 – Mappa di zonizzazione scala 1:5000;
- Tavola 2 – Mappa di zonizzazione scala 1:2000
- Tavola 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti scala 1:10.000;
- Regolamento attività rumorose;

Formula dunque, la proposta di deliberazione, come dettagliata;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione;

Ritenuto il presente atto di propria competenza sulla base della normativa vigente

Vista la L.R. 10.8.2001 n. 13 avente per oggetto “Norme in materia di inquinamento acustico” in attuazione della L.R. 447/1995;

Viste le osservazioni pervenute al Piano di zonizzazione acustica comunale, riadottato con propria precedente deliberazione n. 54 del 25.11.2011 e le controdeduzioni proposte dalla Soc. Eurogeo SNC di Bergamo, che ha redatto il piano di zonizzazione:

- | | |
|---|--------------|
| 1) 13.01.2012 – prot. 1396 Comune di Merate | Presa d'atto |
| 2) 09.02.2012 – prot. 1713 Comune di Cernusco Lomb.ne | Presa d'atto |
| 3) 13.02.2012 – prot. 1857 Comune di Ronco Briantino | Accolta |
| 4) 20.02.2012 – prot. 2128 Confindustria Lecco | Non accolta |
| 5) 21.02.2012 – prot. 2172 Studio legale Mantini e Basile | Non accolta |
| 6) 22.02.2012 - prot.2245 Plastiape Spa | Non accolta |
| 7) 02.03.2012 – prot. 2706 ARPA di Lecco | Accolta |

Ritenuto procedere all'esame delle singole osservazioni ed alla votazione della controdeduzione per ciascuna di esse:

<i>n. osservazione</i>	<i>data</i>	<i>n. protocollo</i>	<i>richiedenti</i>
1	13.1.2012	1396	COMUNE DI MERATE

sintesi dell'osservazione

La città di Merate esprime parere favorevole, “considerato che le zone a confine o si trovano nella medesima classe (V) o al più prevedono un solo salto di classe (da V a IV)”.

controdeduzione

Si prende atto dell’osservazione che costituisce essenzialmente parere favorevole alla proposta di piano.

Si procede alla votazione della controdeduzione alla osservazione n. 1, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: ...
Favorevoli: ...
Contrari: ...
Astenuiti: ... (.....)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione

DELIBERA

Di ACCOGLIERE l’osservazione n. 1.



n. osservazione	data	n. protocollo	richiedenti
2	9.2.2012	1713	COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

sintesi dell’osservazione

Il Comune di Cernusco Lombardone esprime parere favorevole, “non riscontrando elementi di discontinuità di zonizzazione”.

controdeduzione

Si prende atto dell’osservazione che costituisce essenzialmente parere favorevole alla proposta di piano.

Si procede alla votazione della controdeduzione alla osservazione n. 2, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: ...
Favorevoli: ...
Contrari: ...
Astenuiti: ... (.....)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione

DELIBERA

Di ACCOGLIERE l’osservazione n. 2.



n. osservazione	data	n. protocollo	richiedenti
------------------------	-------------	----------------------	--------------------

3	13.2.2012	1857	COMUNE DI RONCO BRIANTINO
---	-----------	------	---------------------------

sintesi dell'osservazione

Il Comune di Ronco Briantino segnala due incoerenze tra i piani acustici, rappresentati da due salti di classe nei pressi della ferrovia (tra la IV di Osnago e la II di Ronco Briantino) e chiede dunque la correzione di tali discontinuità. L'osservazione contiene l'indicazione dell'ubicazione dei due salti di classi: si segnala che l'ubicazione del particolare 2 è errata: in tale zona non vi è salto di classe, dato che la classificazione di Ronco Briantino (scaricata dal sito ufficiale del comune di Ronco Briantino in data 12.3.2012 prevede la classe IV come quella di Osnago (presso la Strada dei Soldani, a sud dell'insediamento produttivo).

Tuttavia, è plausibile che l'ufficio tecnico di Ronco Briantino volesse indicare la zona immediatamente ad est del particolare 2 (tra Via dei Soldani e Via S. Francesco d'Assisi – su territorio di Ronco): si segnala che in tale area, Osnago ha previsto correttamente la classe IV, dato che la classe II di Ronco Briantino non giunge fino al confine comunale, ma la zonizzazione prevede una sottile fascia cuscinetto di classe III, a contatto, quindi, con la IV di Osnago.

Si procede ugualmente all'individuazione, su territorio di Osnago, di una piccola fascia cuscinetto di classe III in quell'area, data l'esigua larghezza della classe III prevista tra la classe II delle abitazioni di Via san Francesco a Ronco e la IV dell'area di pertinenza ferroviaria di Osnago.

controdeduzione

Verrà inserita in classe III, al fine di evitare il salto di classe con la classe II di Ronco Briantino, l'area indicata dal particolare 1 nell'osservazione, a correzione di un mero errore grafico. Inoltre, nonostante non sia presente un salto di classe, è stata individuata una piccola fascia di classe III su Osnago, a causa dell'immediata vicinanza con la classe II di Ronco e la limitata ampiezza della classe III attribuita da Ronco a quella porzione di territorio.

L'osservazione è accolta.

Si procede alla votazione della controdeduzione alla osservazione n. 3, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: ...
 Favorevoli: ...
 Contrari: ...
 Astenuti: ... (.....)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione

DELIBERA

Di ACCOGLIERE l'osservazione n. 3.



<i>n. osservazione</i>	<i>data</i>	<i>n. protocollo</i>	<i>richiedenti</i>
4	20.2.2012	2128	CONFINDUSTRIA LECCO

sintesi dell'osservazione

Confindustria sottolinea che la zonizzazione acustica di Osnago non prevede alcun ambito di classe VI "Aree esclusivamente industriali"; in particolare, nell'osservazione si chiede che l'ambito industriale di Osnago denominato "Canova" (SP 55, Via Martiri della Liberazione, Via dell'Industria, Via Primo Maggio), attualmente azionato con la classe V, venga riclassificato in classe VI (interamente o parzialmente).

controdeduzione

Visti:

- il precedente piano acustico di Osnago, approvato con delibera del consiglio comunale n. 52 del 14.11.2003, che aveva già inserito in classe V l'ambito "Canova";
- le zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi a tale area (Merate in particolare), che hanno anch'essi attribuito la classe V alla zona industriale in oggetto (N.B: alcuni dei capannoni citati da Confindustria si trovano in parte sul territorio di Osnago e in parte su quello di Merate (sempre in classe V));
- il PTCP, che ha definito l'area immediatamente ad ovest e limitrofa all'ambito "Canova" come area agricola a prevalente valore ambientale, inserita nella zonizzazione acustica in classe III, come richiesto nel parere ARPA del 16.03.2011 (relativo alla prima adozione del piano acustico); di conseguenza, l'inserimento in classe VI dell'area industriale Canova comporterebbe la modifica della classe acustica del corridoio ecologico, portandolo in IV, azione contraria ai principi del PTCP e alle indicazioni del parere ARPA richiamato;

L'osservazione NON è accolta.

Si procede alla votazione della controdeduzione alla osservazione n. 4, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: ...

Favorevoli: ...

Contrari: ...

Astenuti: ... (.....)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione

DELIBERA

Di NON ACCOGLIERE l'osservazione n. 4.



<i>n. osservazione</i>	<i>data</i>	<i>n. protocollo</i>	<i>richiedenti</i>
5	21.2.2012	2172	STUDIO LEGALE MANTINI E BASILE

sintesi dell'osservazione

Lo studio legale chiede di inserire in classe VI lo stabilimento industriale Fomas, attualmente classificato con la classe V e situato in Via Martiri della Liberazione n. 17.

Si rilevi che il comparto industriale Fomas si estende sia sul territorio di Osnago, sia sul territorio di Merate: in particolare, alcuni capannoni si estendono per metà su un territorio e per metà sull'altro.

controdeduzione

Visti:

- la precedente zonizzazione acustica di Osnago (approvata con delibera del consiglio comunale n. 52 del 14.11.2003), che aveva già inserito in classe V l'area di pertinenza della Fomas;
- la zonizzazione acustica di Merate (approvata con delibera n. 32/2007), che ha attribuito la classe V alla Fomas;
- il parere di ARPA di Lecco (prot. 2706 del 2.3.2012), relativo alla riadozione del presente piano acustico con delibera n. 54/2011, al punto 8, che cita "è opportuno che la classificazione acustica eviti una variazione di classe nell'ambito dello stesso insediamento e relativa pertinenza esterna. Particolare attenzione deve essere prestata agli insediamenti posti a confine con i comuni limitrofi";

- le abitazioni poste in località Brugarolo a Merate;

L'osservazione NON è accolta.

Si procede alla votazione della controdeduzione alla osservazione n. 5, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: ...

Favorevoli: ...

Contrari: ...

Astenuti: ... (.....)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione

DELIBERA

Di NON ACCOGLIERE l'osservazione n. 5.



<i>n. osservazione</i>	<i>data</i>	<i>n. protocollo</i>	<i>richiedenti</i>
6	22.2.2012	2245	PLASTIAPE S.P.A.

sintesi dell'osservazione

L'ing. Marco Beretta, legale rappresentante della società Plastiape Spa, con sede in Via Primo Maggio ad Osnago, chiede che l'area industriale della ditta Plastiape venga ricompresa nella classe VI.

controdeduzione

Visti:

- la precedente zonizzazione acustica di Osnago (approvata con delibera del consiglio comunale n. 52 del 14.11.2003), che aveva già inserito in classe V l'area di pertinenza della Plastiape;
- le zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi a tale area (Merate e Cernusco Lombardone), che hanno anch'essi attribuito la classe V alla zona industriale in oggetto;
- il PTCP, che ha definito l'area immediatamente ad ovest e limitrofa alla Plastiape come area agricola a prevalente valore ambientale, inserita nella zonizzazione acustica in classe III, come richiesto nel parere ARPA del 16.03.2011 (relativo alla prima adozione del piano acustico); di conseguenza, l'inserimento in classe VI dell'area industriale Plastiape comporterebbe la modifica della classe acustica del corridoio ecologico, portandolo in IV, azione contraria ai principi del PTCP e alle indicazioni del parere ARPA richiamato;

L'osservazione NON è accolta.

Si procede alla votazione della controdeduzione alla osservazione n. 6, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: ...

Favorevoli: ...

Contrari: ...

Astenuti: ... (.....)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione

DELIBERA

Di NON ACCOGLIERE l'osservazione n. 6.



<i>n. osservazione</i>	<i>data</i>	<i>n. protocollo</i>	<i>richiedenti</i>
7	2.3.2012	2706	A.R.P.A. di Lecco

sintesi dell'osservazione

Il parere di ARPA si articola su più punti, si rimanda all'allegata copia del predetto parere per un'elencazione delle osservazioni.

controdeduzione

- *Punto 2:* ARPA rileva due salti di classe presenti sul confine comunale con Ronco Briantino e ne chiede la sistemazione, così come già richiesto nell'osservazione n. 3 di Ronco Briantino; l'osservazione viene accolta, eliminando i due salti di classe segnalati, a correzione di un mero errore grafico.
- *Punto 3:* come già evidenziato nelle controdeduzioni precedenti, votate in Consiglio Comunale, l'attività produttiva tra Via Trento e Via Privata Magni (marmista), verrà classificata con la classe IV, a correzione di un mero errore grafico.
- *Punto 4:* verrà corretta la relazione, che riporta un'indicazione errata sulla classe acustica attribuita al cimitero (classe III, non IV come scritto nella relazione).
- *Punto 5:* si prende atto.
- *Punto 6:* verrà corretta la relazione, che indica l'intero tracciato della SP 55 ricadente in classe IV; in realtà, la porzione di territorio riconducibile al corridoio ecologico individuato dal PTCP è stata azionata con la classe III.
- *Punto 7:* si prende atto. Non risultano attività industriali inserite nelle classi II e III.
- *Punto 8:* si prende atto. Non si rilevano variazioni di classe all'interno dello stesso comparto produttivo.
- *Punto 9:* per le attività rumorose temporanee è stato predisposto il relativo regolamento comunale, allegato al piano di zonizzazione acustica.
- *Punto 10:* si prende atto di quanto ricordato da ARPA in merito ai piani di risanamento acustico delle infrastrutture stradali.
- *Punto 11:* come richiamato nella relazione tecnica (par. 4.6), non si sono riportate le fasce di pertinenza di tutte le strade di Osnago, sia per un motivo di leggibilità della cartografia, sia perché, all'interno delle fasce delle strade di tipo E e F valgono comunque i limiti di zona stabiliti dal piano acustico.
- *Punto 12:* i paragrafi segnalati verranno aggiornati con quanto stabilito dal recente DPR n. 227 del 19.10.2011 (vigente dal 18.02.2012) e dalla Legge di conversione 106/2011.
- *Punto 13:* gli importi delle sanzioni specificati al par. 8.9.3. sono stati aggiornati ed indicati sia in lire (la L. 447 risale al 1995) che in euro. Inoltre, è stato indicato il riferimento di legge per la sanzione prevista al punto 1 lettera d del par. 8.9.3 della relazione (L.R. 13/2001 art. 16 comma 1). Le sanzioni al punto 2 lettere a e b del par. 8.9.3 rientrano nelle competenze del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera n. 56/2006, e vengono dunque cassate dalle NTA del piano acustico.

Una volta approvato il piano acustico, si provvederà all'invio dello stesso in formato shapefile alla Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, come stabilito dalla D.G.R. VIII/11349 del 10.02.2010.

L'osservazione è accolta.

Si procede alla votazione della controdeduzione alla osservazione n. 7, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: ...
Favorevoli: ...
Contrari: ...
Astenuiti: ... (.....)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione

DELIBERA

Di ACCOGLIERE l'osservazione n. 7.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le votazioni sopra riportate riferite alle osservazioni pervenute in merito al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

Evidenziato che le modifiche apportate al piano di zonizzazione acustica a seguito delle osservazioni accolte, non comportano modifiche sostanziali che rendano necessaria la riadozione del piano;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, astenuti (.....) e contrari (.....), resi dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, redatto ai sensi dell'art. 6, lett. a) della legge 447/1995 e costituito dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come riformulati a seguito dell'approvazione delle osservazioni pervenute e trasmessi dalla Società Incaricata Eurogeo snc di Bergamo in data 13.4.2012 ns prot. 4398:
 - Controdeduzione alle osservazioni;
 - Relazione tecnica e NTA;
 - Tavola 1 – Mappa di zonizzazione scala 1:5000;
 - Tavola 2 – Mappa di zonizzazione scala 1:2000
 - Tavola 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti scala 1:10.000;
 - Regolamento attività rumorose;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 – Gestione del territorio e sue Risorse, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, affinché provveda alle incombenze per la pubblicità del documento in oggetto come disposto dall'art. 3 della L.R. 13/2001.
3. Di dare notizia dell'avvenuta approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Di provvedere all'invio del Piano di Zonizzazione Acustica in formato shapefile alla Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, come stabilito dalla D.G.R. VIII/11349 del 10.02.2010

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti previsti dalla L.R. 10.8.2001 n. 13.

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.